

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NOCI, CIPELLINI, BARSACCHI e MARAVALLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1981

Riforma delle attività teatrali

ONOREVOLI SENATORI. — Nel presentare al Senato un proprio disegno di legge sulla riforma delle attività teatrali, il Gruppo socialista ritiene di operare nel modo più opportuno e corretto affinché si provveda finalmente a quella sistemazione organica e definitiva del settore, richiesta da molto, troppo, tempo da tutti gli operatori teatrali, ma fino ad oggi purtroppo disattesa. L'esigenza di una normativa che inquadri legislativamente un settore che si è venuto sviluppando in tutti questi anni in modo spontaneo (basti pensare al fenomeno del decentramento, della crescita del movimento cooperativistico, all'interesse dimostrato dagli enti locali) è da noi particolarmente sentita per l'impegno che gli uomini di teatro di orientamento socialista hanno sempre profuso in questo settore dell'arte, convinti dell'importanza per la cultura di questo grande mezzo di comunicazione e di espressione.

La necessità di una nuova dimensione legislativa e l'urgenza di una riorganizzazione del settore convivono nella nostra proposta, per cui si è tenuto conto della realtà come

del progetto, dell'esistente che ha tuttora bisogno di essere consolidato e del potenziale che va realizzato.

Il disegno di legge si fonda su alcuni principi basilari.

Prima di ogni altro, la ridefinizione del ruolo e dell'importanza del teatro a gestione pubblica, secondo una soluzione che viene definita del « doppio binario » dell'intervento pubblico: statale da un lato, regionale dall'altro, al fine di fissare il rapporto tra le iniziative e le competenze centrali dello Stato e le iniziative e le competenze periferiche sulla base di un ragionevole fattore di equilibrio e di razionalità.

Proprio perchè i socialisti riconoscono tanta importanza al ruolo e alla portata dell'iniziativa territoriale, è necessario che vi sia un adeguato periodo di autoriconoscimento, di elaborazione, di predisposizione delle infrastrutture. Bisogna dare alle Regioni, insieme ad una immediata disponibilità, anche il tempo reale per definire il proprio specifico aspetto.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Secondo punto fondamentale è il riconoscimento e la valorizzazione di quei momenti e fattori storici (e quindi dei relativi istituti che ne sono scaturiti) che hanno reso possibile la trasformazione qualitativa della nostra vita teatrale: i teatri a gestione pubblica e le imprese cooperative di produzione. Non è per celebrazione dell'esistente che si insiste sul loro consolidamento, bensì per la convinzione che la loro presenza e la loro attività rappresenteranno anche per il futuro gli strumenti differenziati di un processo produttivo che fonda nella qualità culturale, nel rigore professionale, nella responsabilità sociale le proprie ragioni di essere.

Il nostro disegno di legge, infine, propone considerazione attenta ai problemi del teatro privato, nella convinzione che esso non può essere oggetto di discriminazioni per ciò che riguarda l'intervento dello Stato. Si tratta, da un lato, di assicurare la libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, di consentire la maggior estensione possibile dell'offerta di teatro.

Una dialettica istituzionale, ampia e aperta, fra strutture e poli diversi, fra Stato e Regioni, fra teatri a gestione pubblica e privati, fra organismi di varia natura e le strutture cooperativistiche, è ciò che intendiamo realizzare con la nostra proposta, nello spirito di un rapporto fra mondo del teatro e legge che non sia di mero assistenzialismo, ma di concreta e produttiva collaborazione, in una logica di investimento culturale a fini di servizio sociale.

Al disegno di legge socialista hanno contribuito personalità che si sono distinte, nel settore, attraverso il loro valore artistico e professionale, prima ancora che per il loro impegno politico, ed è dunque con la certezza di aver fatto confluire nell'iniziativa tutto il patrimonio umano, artistico, professionale e politico di questi uomini, che sono parte viva ed essenziale del teatro italiano, che presentiamo alle altre forze politiche il frutto di un lavoro che — si auspica — possa servire come contributo decisivo per la riforma del teatro italiano.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

Lo Stato considera il teatro di prosa mezzo di espressione artistica, di promozione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce al tempo stesso l'importanza economica e industriale. Pertanto lo Stato interviene a sostegno delle attività teatrali di produzione, distribuzione e promozione aventi finalità artistiche, culturali e sociali; e sostiene preminentemente, quali beni culturali di rilevante interesse generale, gli organismi di produzione a gestione pubblica, favorendone lo sviluppo sull'intero territorio nazionale.

Art. 2.

(Attribuzioni del Ministero per i beni culturali, ambientali e per lo spettacolo)

Il Ministero per i beni culturali e ambientali assume la denominazione di Ministero per i beni culturali, ambientali e per lo spettacolo e viene indicato, nella presente legge, come il Ministero. Esso provvede agli atti di competenza dello Stato per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

(Finanziamenti dello Stato)

Lo Stato finanzia le attività di produzione, distribuzione e promozione teatrale sull'intero territorio nazionale:

a) direttamente, nella misura del 75 per cento dei fondi iscritti annualmente nel bilancio del Ministero per il sostegno al teatro di prosa, per l'adempimento delle fun-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni che gli sono assegnate dagli articoli 16, 17 e 18 della presente legge;

b) attribuendo il restante 25 per cento dei fondi alle Regioni per le competenze previste dal successivo articolo 19.

Per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la somma stanziata nel bilancio dello Stato a favore del teatro di prosa non sarà inferiore a 60 miliardi di lire. L'entità degli stanziamenti successivi sarà stabilita con legge di bilancio.

Art. 4.

(Detassazione)

Sull'introito totale lordo degli spettacoli di prosa e di commedia musicale non è applicabile l'imposta sugli spettacoli di cui al n. 4. della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 5.

(Commissione nazionale per il teatro)

Per l'esame dei problemi generali concernenti il teatro di prosa e per l'adempimento delle specifiche competenze attribuite dalla presente legge è istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per il teatro, che è presieduta dal Ministro ed è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- d) sei rappresentanti delle Regioni, due ciascuno per il Nord, il Centro ed il Sud Italia;
- e) tre rappresentanti delle province;
- f) tre rappresentanti dei comuni;
- g) un rappresentante del gruppo RAI-TV;
- h) un rappresentante dell'AGIS;
- i) un rappresentante delle cooperative teatrali;

l) un rappresentante delle compagnie private;

m) un rappresentante delle associazioni per le attività professionali di sperimentazione e di ricerca;

n) un rappresentante dei critici di teatro;

o) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori;

p) un rappresentante dell'ETI;

q) un rappresentante dell'IDI;

I componenti di cui alle lettere da *i*) a *n*) vengono scelti dal Ministero su terne indicate dalle associazioni più rappresentative del settore.

Sino alla riforma della legge istitutiva del Ministero per i beni culturali, ambientali e per lo spettacolo, della Commissione fa parte un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali. Successivamente, della Commissione fa parte un rappresentante dell'Istituto superiore per il teatro. Per ogni membro viene nominato un membro supplente. Possono inoltre essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali ed esperti del settore per l'esame di particolari problemi attinenti al teatro di prosa.

Il Ministro, presidente, può essere sostituito di volta in volta da un Sottosegretario di Stato, che ne fa le veci. Due funzionari del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente. I componenti della Commissione nazionale per il teatro sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La Commissione è convocata dal Ministro, presidente, e si riunisce due volte all'anno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti. Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Nell'ambito della Commissione, il presidente istituisce sottocommissioni per lo studio di particolari problemi del settore.

Art. 6.

(Attribuzioni della Commissione nazionale per il teatro)

Sono compiti della Commissione nazionale per il teatro:

a) determinare l'assegnazione dei fondi di diretta competenza dello Stato agli organismi di produzione a gestione pubblica, cooperativistica e privata per le attività di produzione, distribuzione e promozione socio-culturale, in conformità agli articoli 16, 17 e 18 della presente legge;

b) determinare la ripartizione dei fondi spettanti alle Regioni per le competenze loro attribuite dalla presente legge, come disposto dal successivo articolo 19;

c) verificare e valutare l'attività degli organismi di produzione, ai fini dell'assegnazione dei contributi di competenza dello Stato;

d) valutare ed assegnare contributi alle iniziative volte al sostegno e alla valorizzazione della nuova produzione drammatica nazionale e alla diffusione della cultura teatrale, ivi comprese le attività dei teatri universitari;

e) valutare e finanziare progetti per la conoscenza del teatro italiano all'estero attraverso *tournées* ed iniziative di studio con particolare riguardo ai centri mondiali di alta tradizione teatrale e attraverso la circolazione di spettacoli destinati alle comunità di lavoratori italiani all'estero;

f) valutare e finanziare manifestazioni e rassegne teatrali aventi carattere nazionale;

g) valutare e finanziare i programmi di produzione teatrale dell'Istituto nazionale del dramma antico;

h) stabilire annualmente il prezzo massimo dei biglietti praticato dagli organismi di produzione a gestione pubblica;

i) esaminare particolari problemi attinenti al teatro di prosa, formulando proposte relative alla loro soluzione. In particolare la Commissione adempie, anche attraverso sue sottocommissioni, alle funzioni indicate negli articoli 15, 21, 23 e 24 della presente legge.

Art. 7.

(Commissioni regionali per il teatro)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso le Regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e Bolzano il consiglio regionale e, per le province autonome di Trento e Bolzano, i rispettivi consigli provinciali istituiscono una commissione regionale e, rispettivamente, provinciale per il teatro, determinandone il numero dei membri, i criteri di designazione e di nomina, le norme per il funzionamento. La commissione dura in carica tre anni. Le spese di funzionamento della commissione gravano sul fondo regionale per il finanziamento dell'attività teatrale.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE,
DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE
TEATRALE

Art. 8.

(Organismi di produzione teatrale)

In ragione dei criteri di gestione gli organismi di produzione teatrale rivestono carattere:

- a) pubblico;
- b) cooperativistico;
- c) privato.

Art. 9.

*(Organismi di produzione
a gestione pubblica)*

Gli organismi di produzione a gestione pubblica sono promossi dagli enti locali (teatri municipali) o dalle Regioni (teatri regionali o interregionali). I teatri municipali possono essere istituiti in comuni con popolazione non inferiore a 400.000 abitanti.

Gli organismi di produzione a gestione pubblica agiscono senza scopo di lucro e rispondono ai seguenti requisiti:

a) esclusiva disponibilità da parte dei teatri a gestione pubblica di uno stabile spazio idoneo alle attività teatrali e a tale fine opportunamente attrezzato; disponibilità, da parte dei teatri regionali e interregionali, di un circuito di spazi idonei all'allestimento e alla rappresentazione delle loro produzioni;

b) stabilità a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di almeno i due terzi del personale amministrativo e stabilità pluristagionale del rapporto di lavoro di almeno un terzo del personale artistico e di una eguale quota di quello tecnico;

c) continuità dello svolgimento delle attività di produzione e rappresentazione nelle città e nei territori di appartenenza;

d) controllo sulla gestione da parte dei competenti organi comunali e/o regionali;

e) adeguamento del prezzo massimo dei biglietti alla misura annualmente stabilita dalla Commissione nazionale per il teatro.

Art. 10.

(Contributi degli enti promotori ai teatri municipali)

Gli enti promotori assicurano ai teatri municipali, oltre il già menzionato possesso o disponibilità gratuiti della sala e degli impianti relativi, un contributo adeguato alle spese generali di gestione.

Art. 11.

(Statuti)

I teatri municipali o regionali e interregionali sono regolati da statuti emanati dagli enti promotori secondo criteri di sostanziale uniformità, sentita la Commissione nazionale. Tali statuti debbono contemplare una direzione responsabile, garantendone l'autonomia nelle scelte artistiche e nella loro attuazione.

Art. 12.

(Bilanci)

I teatri municipali o regionali e interregionali sono tenuti ad osservare, nel rispetto delle finalità istituzionali, criteri di rigida economicità di gestione; a questo scopo, lo eventuale disavanzo dei bilanci consuntivi rispetto ai preventivi, computato per trienni di attività, non potrà essere superiore alla misura del 10 per cento. L'inosservanza della presente norma comporta la revoca e l'esclusione dalla riconferma del mandato degli organi amministratori e delle direzioni responsabili.

Art. 13.

(Teatri municipali)

Sono riconosciuti teatri a gestione pubblica, ai sensi del precedente articolo 9, il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro di Genova, il Teatro stabile di Torino, il Teatro stabile di Catania e il Teatro di Roma. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i rispettivi enti promotori provvederanno alla revisione degli statuti in conformità ai principi indicati dall'articolo 11.

Art. 14.

(Teatri regionali e interregionali)

Alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono trasferite alle Regioni interessate le competenze relative alla gestione dei seguenti organismi di produzione a gestione pubblica: Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia, Teatro sloveno di Trieste, Emilia e Romagna Teatro, Teatro stabile de L'Aquila, Centro teatrale bresciano, Teatro stabile di Bolzano.

Entro i sei mesi successivi, le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Lombardia e le province autonome di Trento

e Bolzano, costituite in enti promotori secondo il disposto del successivo articolo 19:

a) provvedono alla ristrutturazione delle funzioni dei rispettivi organismi di produzione in conformità ai requisiti indicati dall'articolo 9 della presente legge per i teatri regionali e interregionali;

b) provvedono alla revisione degli statuti in conformità ai principi indicati dall'articolo 11.

Art. 15.

(Teatro di interesse nazionale)

Lo Stato riconosce nell'esperienza storica dei teatri a gestione pubblica una componente essenziale della tradizione teatrale italiana contemporanea. La salvaguardia e la valorizzazione di tale tradizione sono considerate di preminente interesse generale.

A questo fine, lo Stato riconosce il Piccolo Teatro di Milano teatro di interesse nazionale, determinandone, con decreto esecutivo della presente legge, le funzioni operative e le attribuzioni finanziarie. Sono demandati alla Commissione nazionale per il teatro lo studio e la formazione delle proposte opportune per la fondazione di un Teatro nazionale italiano articolato organizzativamente ed operativamente in una o più sedi.

Art. 16.

(Finanziamenti dello Stato ai teatri a gestione pubblica)

Lo Stato finanzia le attività di produzione e distribuzione dei teatri a gestione pubblica in base a piani triennali di attività, con revisione annua collegata ai numeri indici del costo della vita. L'entità degli stanziamenti viene fissata dalla Commissione nazionale per il teatro secondo i seguenti criteri:

a) tradizione storica;

b) professionalità delle direzioni e delle compagnie;

c) livello culturale delle produzioni;

d) numero delle rappresentazioni e degli spettacoli effettuati nel triennio precedente.

Per i teatri istituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, e fino al compimento del primo triennio, il calcolo si effettua dalla data della fondazione.

Art. 17.

*(Finanziamenti dello Stato
alle cooperative teatrali)*

Lo Stato riconosce la particolare funzione sociale delle imprese teatrali a gestione cooperativistica costituite a termini di legge che, senza scopo di lucro, riuniscono continuamente organiche formazioni di operatori teatrali artistici, tecnici e organizzativi, i quali mettono a disposizione la loro opera per i fini di produzione artistica, culturale e sociale di cui al primo comma del precedente articolo 1.

A questo fine, lo Stato contribuisce con propri finanziamenti alla produzione delle cooperative teatrali non finanziate dalle Regioni nel quadro delle competenze di cui al successivo articolo 19. L'entità degli stanziamenti è fissata dalla Commissione nazionale per il teatro in base a piani biennali di attività, con verifica di adeguamenti al secondo anno collegati ai numeri indici del costo della vita e allo svolgimento effettivo dell'attività di produzione, e secondo i seguenti criteri:

a) continuità dell'impresa dalla data di fondazione;

b) continuità dell'attività nel corso del biennio precedente;

c) numero dei soci impegnati direttamente nell'attività, a livello professionale, della gestione e della compagnia.

A tale fine si richiede che il numero degli eventuali partecipanti all'impresa in qualità di scritturati a tempo determinato non sia superiore a un terzo dei soci operatori. Ciò si intende per ogni diversa qualifica professionale: artistica, tecnica, organizzativa, amministrativa;

d) livello culturale delle produzioni;

e) sviluppo quantitativo delle attività di rappresentazione;

f) circolazione nei circuiti di decentramento urbano, provinciale, regionale;

g) rapporto fra costi, prezzi politici praticati e ricavi economici delle attività di produzione.

Art. 18.

(Finanziamento dello Stato alle imprese teatrali private)

Lo Stato può intervenire a favore delle imprese teatrali a gestione privata i cui programmi di attività corrispondano alle finalità indicate nel primo comma dell'articolo 1. L'entità dei finanziamenti è fissata dalla Commissione nazionale per il teatro in base ai programmi stagionali e secondo i seguenti criteri:

a) continuità dell'impresa dalla data della fondazione;

b) interesse culturale delle rappresentazioni;

c) sviluppo quantitativo dell'attività di rappresentazione nel corso dell'intera stagione;

d) numero dei centri nei quali le rappresentazioni hanno avuto luogo, con particolare riguardo a quelli con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e a quelli situati nell'Italia meridionale e insulare;

e) numero degli attori e tecnici scritturati dalla compagnia;

f) prezzo dei biglietti praticato. A tale fine si richiede che il prezzo massimo non superi di oltre il 20 per cento quello fissato dalla Commissione nazionale per il teatro, nel corso della medesima stagione, per i teatri a gestione pubblica.

Art. 19.

(Attribuzioni alle Regioni)

Sono attribuite alle Regioni funzioni amministrative relative alla produzione, distribuzione e promozione teatrale nonchè alla formazione di quadri professionali. In parti-

colare sono demandati alle Regioni i seguenti compiti:

a) promuovere, in conformità agli articoli 9 e 14 della presente legge, l'istituzione di organismi regionali o interregionali di produzione teatrale a gestione pubblica, finanziandone l'attività;

b) incentivare e sostenere con contributi finanziari le attività delle cooperative teatrali in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 17. Tali contributi verranno concessi in base a convenzioni per piani biennali di attività e le cooperative dovranno operare prevalentemente nell'ambito del territorio nazionale, con particolare riferimento alla circolazione nei circuiti predisposti dalle Regioni e dagli enti locali;

c) sostenere le attività teatrali di ricerca, sperimentazione e animazione che si svolgano con carattere di continuità nel territorio regionale;

d) promuovere e sostenere la tutela e lo sviluppo delle attività teatrali delle minoranze etnico-linguistiche;

e) organizzare una rete territoriale di spazi teatrali, favorendo la gestione di quelli esistenti nei centri comunali e assicurando il recupero alla gestione pubblica, il restauro, la nuova edificazione di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali;

f) contribuire alle spese d'esercizio delle sale gestite da cooperative teatrali aventi sede nel territorio regionale e aperte alla ospitalità di spettacoli teatrali nonché ad iniziative culturali polivalenti;

g) programmare la distribuzione nei circuiti territoriali di spettacoli e iniziative teatrali, sviluppando l'esercizio pubblico e coordinando le attività di decentramento provinciale e regionale;

h) promuovere e sostenere iniziative tese a favorire la democratica partecipazione dei cittadini alla vita teatrale delle comunità di appartenenza;

i) promuovere e curare, in collaborazione con gli organismi locali di governo della scuola, la diffusione della cultura teatrale nelle comunità scolastiche. Tali iniziative dovranno favorire anche l'accesso, con caratte-

re di continuità durante l'anno scolastico, degli insegnanti e degli studenti alle attività di rappresentazione;

l) promuovere l'istituzione di centri di formazione professionale per operatori artistici, tecnici e amministrativi. Tale funzione può essere demandata ai teatri municipali o regionali attivi nei territori di competenza.

Art. 20.

(Assegnazione dei fondi alle Regioni)

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente lo Stato assegna, come disposto dal precedente articolo 3, il 50 per cento dei fondi iscritti annualmente nel bilancio del Ministero per il sostegno al teatro di prosa.

La ripartizione dei fondi tra le diverse Regioni viene effettuata dalla Commissione nazionale per il teatro in base ai seguenti parametri:

a) proporzionalità diretta con la popolazione residente;

b) proporzionalità inversa con il bilancio finanziario annuale;

c) proporzionalità diretta con il rapporto fra bilancio finanziario e spese annualmente destinate alle attività culturali nella Regione;

d) proporzionalità diretta con il complesso dei costi economici annuali delle attività di produzione pubbliche e cooperative non finanziate dallo Stato; di sperimentazione e animazione teatrale; di distribuzione; di formazione professionale;

e) proporzionalità diretta con il numero dei centri interessati dalle attività teatrali e con il numero complessivo delle presenze annuali, con particolare riferimento agli spettacoli degli organismi di produzione pubblici e cooperativistici.

A nessuna Regione potrà essere assegnata una quota inferiore al 3 per cento e superiore all'8 per cento del fondo annuo. Le Regioni possono stanziare contributi per le

attività teatrali anche in misura eccedente quella dei fondi loro assegnati dallo Stato. Eventuali finanziamenti delle Regioni ai teatri municipali e degli enti locali ai teatri regionali dovranno considerarsi aggiuntivi e non sostitutivi dei contributi dovuti dai rispettivi enti promotori.

TITOLO III

ENTI E ISTITUZIONI TEATRALI

Art. 21.

(Istituto superiore per il teatro)

Allo scopo di promuovere e finanziare studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico e scientifico attinenti al teatro di prosa lo Stato istituisce, con decreto esecutivo della presente legge, su parere conforme della Commissione nazionale per il teatro, l'Istituto superiore per il teatro.

Art. 22.

(Formazione professionale)

È demandato alle Regioni il compito di promuovere e finanziare, per mezzo di enti appositamente costituiti o degli organismi di produzione a gestione pubblica, centri di formazione professionale per il teatro.

Art. 23.

(Ente teatrale italiano)

L'Ente teatrale italiano coordina i rapporti fra i circuiti regionali promossi e finanziati dalle Regioni e attua le direttive della Commissione nazionale per il teatro in materia di distribuzione teatrale nelle Regioni che non dispongono di propri circuiti, con particolare riferimento alla programmazione delle attività nell'Italia meridionale e insulare. L'ETI, inoltre, gestisce i teatri di sua proprietà o in uso. Entro sei mesi dall'entra-

ta in vigore della presente legge, il Ministero elabora, su parere conforme della Commissione nazionale per il teatro, il piano di ristrutturazione statutaria e organizzativa dell'ETI.

Art. 24.

(Istituto del dramma italiano)

L'Istituto del dramma italiano promuove e coordina le attività di informazione, documentazione e valorizzazione della drammaturgia italiana contemporanea nella Repubblica e all'estero.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delibera, su parere conforme della Commissione nazionale per il teatro, il piano di ristrutturazione statutaria e organizzativa dell'Istituto. La Commissione nazionale per il teatro definisce annualmente le attribuzioni finanziarie dell'IDI per l'assolvimento delle finalità di cui al primo comma.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

(Norma transitoria)

Il Ministero del turismo e dello spettacolo svolge le attribuzioni stabilite dalla presente legge sino alla riforma della legge istitutiva del Ministero per i beni culturali, ambientali e per lo spettacolo.

Art. 26.

(Agevolazioni creditizie)

Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale, di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, è elevato da lire 1.700 milioni a lire 12 miliardi mediante conferimento di lire 2 miliardi e 400 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro e di lire 7 miliardi e 900 milioni da parte dello

Stato per l'attuazione di interventi a tasso agevolato a sostegno delle attività teatrali finanziate dallo Stato e per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a mutui stipulati dalle Regioni e dagli enti locali per la ricostruzione, il ripristino e l'adattamento di sale teatrali e di spazi comunque idonei allo svolgimento di attività teatrali pubbliche.

Art. 27.

(Modalità per l'attuazione degli interventi finanziari)

Con decreto del Ministro, su parere conforme della Commissione nazionale per il teatro, sono determinate le modalità per l'attuazione degli interventi finanziari dello Stato a favore delle attività teatrali previsti dalla presente legge. I decreti hanno periodicità triennale per gli organismi di produzione a gestione pubblica; biennale per gli organismi di produzione a gestione cooperativa; annuale per gli organismi di produzione a gestione privata.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore ed ha effetto a partire dal 30° giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.